

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2412

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(VIZZINI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1990

Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite
relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la na-
vigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 15 febbraio 1989, n. 92, si è autorizzata l'adesione dell'Italia alla Convenzione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.

Con il presente disegno di legge si dà attuazione alle disposizioni della Convenzione succitata. Esso risponde alla duplice esigenza di disporre della normativa di attuazione, per la quale sono stati previsti sei mesi dal deposito dello strumento di adesione (articolo 49, comma 2, della Convenzione), e di consentire ad alcune disposizioni della Convenzione di essere operative, mercè proprio l'emanazione di norme integrative e di raccordo con l'ordinamento italiano; norme queste ultime che rivestono un carattere prioritario e pregiudiziale ai fini dell'applicazione della Convenzione e del Regolamento della Comunità europea n. 954/79 del 15 maggio 1979.

Conformemente alle predette finalità, l'articolo 1 precisa i termini di riferimento del disegno di legge, e cioè la «Convenzione» e il «Regolamento CEE» sopramenzionati, più volte richiamati nel testo.

L'articolo 2 indica i soggetti destinatari:

a) le conferenze marittime i cui membri conferenziati trasportano, esercendo regolari servizi internazionali di linea, merci facenti parte del commercio estero italiano in provenienza da, o a destinazione di, un altro Stato contraente della Convenzione, intendendosi con tale espressione le merci (prodotte e trasformate) che originano o hanno destinazione finale nel territorio dello Stato e quindi le merci importate ed esportate con esclusione di quelle in transito;

b) le compagnie di navigazione operanti e quelle che chiedono di operare nell'ambito delle predette conferenze;

c) i caricatori e le relative organizzazioni aventi rispettivamente domicilio e sede nel territorio dello Stato.

La mancata indicazione degli armatori che operano fuori conferenza (*outsiders*) nell'ambito dei soggetti interessati alla disciplina della normativa in questione non pregiudica minimamente la posizione di tale categoria e quindi l'eventuale azionabilità da parte loro di diritti o situazioni giuridiche soggettive in virtù delle disposizioni o dei principi operanti direttamente nell'ambito dell'ordinamento italiano per il tramite dell'ordine di esecuzione alla Convenzione e del Regolamento CEE suindicato. La loro mancata indicazione significa soltanto che rispetto alla situazione normativa come descritta dalla Convenzione non si è ritenuto di operare alcun intervento legislativo rivolto ad integrarne i contenuti.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti necessari per essere riconosciuti come compagnie nazionali di navigazione marittima e quindi avere il titolo per richiedere l'ammissione alle conferenze marittime e la partecipazione alle quote di traffico.

A tal fine viene richiesto l'utilizzo abituale e prevalente di naviglio di bandiera nazionale.

Inoltre per le società ne occorre il controllo da parte di persone fisiche di cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile; per le società in nome collettivo o le società in accomandita, è richiesto che la maggioranza dei soci, compresi gli accomandanti e accomandatari, abbia la cittadinanza italiana e la residenza nello Stato.

Per gli imprenditori individuali è prevista la cittadinanza italiana, la residenza e la sede principale nello Stato.

Nell'ultimo comma, infine, viene stabilita l'identità di trattamento per le compagnie marittime che beneficiano del diritto di

stabilimento ai sensi del Trattato di Roma istitutivo della CEE e che rispondono ai requisiti di nazionalità di uno degli Stati membri della CEE. Al fine di evitare peraltro l'ingerenza di terzi, viene richiesto che il controllo effettivo di tali compagnie appartenga a persone fisiche domiciliate o con cittadinanza degli Stati della CEE.

L'articolo 4 stabilisce che il Ministro della marina mercantile è l'autorità competente italiana, in tutti i casi in cui la Convenzione e il Regolamento CEE attribuiscono un determinato ruolo all'autorità governativa.

Spetta pertanto allo stesso dichiarare con apposito provvedimento - secondo modalità e tempi prestabiliti e con la eventuale collaborazione di altri Ministeri ed enti pubblici - la sussistenza dei requisiti di nazionalità il cui possesso deve essere dimostrato dalla compagnia richiedente.

Si precisa che detto provvedimento, di carattere puramente ricognitivo, legittima di per sè la richiesta dell'ammissione alla conferenza; il possesso di tale requisito consente la partecipazione alla quota di traffici conferenziale, semprechè sussistano gli altri requisiti ritenuti necessari.

L'articolo 5 prevede l'intervento del Ministro della marina mercantile, ai fini di stabilire le condizioni di partecipazione alle quote di traffico, come *ultima ratio* nelle ipotesi che tra le parti interessate:

a) il negoziato commerciale (cioè il complesso delle trattative in vista di un eventuale accordo) non abbia avuto esito positivo;

b) la conciliazione prevista dal Regolamento CEE non abbia prodotto l'accordo tra le parti;

c) non sia stato possibile esperire una procedura arbitrale.

Il provvedimento del Ministro è adottato su richiesta di una delle parti interessate e sentite le altre, secondo determinate modalità e tempi, tenendo conto dei criteri di cui alla Convenzione e al Regolamento CEE e di quanto ulteriormente stabilito.

L'articolo 6 stabilisce che ai fini dell'intervento del Ministro della marina mercantile occorre preliminarmente sentire un'apposita Commissione composta in modo tale da garantire un'approfondita analisi e un giudizio il più possibile obiettivo.

L'articolo 7 determina le modalità di esecuzione nello Stato delle raccomandazioni dei conciliatori richiamandosi all'articolo 800 del codice di procedura civile nonchè le condizioni per la dichiarazione di efficacia, richiamandosi all'articolo 39 della Convenzione.

L'articolo 8 stabilisce i termini per l'esercizio dei diritti derivanti dalla Convenzione e dal Regolamento CEE. I termini sono ridotti nel caso in cui sia intervenuta la procedura di conciliazione internazionale.

RELAZIONE TECNICA

Le spese derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge sono soltanto quelle riguardanti il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 6, quantificabili in lire 650.000 annue, nel triennio 1990-92. Tali spese sono state determinate in base alla periodicità delle riunioni della suddetta commissione (quadrimestrale) ed al compenso attribuibile ai componenti della Commissione (due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, due esperti nel settore dei trasporti marittimi, un docente universitario e un segretario) in base alla normativa vigente, nonchè all'eventuale rimborso delle spese di missione spettanti.

A tali spese si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi della presente legge:

a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974;

b) il termine «Regolamento CEE» indica il Regolamento CEE n. 954/79 del Consiglio del 15 maggio 1979.

Art. 2.

1. La presente legge si applica, alle condizioni previste dalla Convenzione e nei limiti di cui alle riserve formulate in sede di ratifica di tale Convenzione, in conformità del Regolamento CEE:

a) alle conferenze marittime i cui membri conferenziati trasportano, esercendo regolari servizi internazionali di linea, merci facenti parte del commercio estero italiano in provenienza da, o a destinazione di, un altro Stato contraente della Convenzione;

b) alle compagnie di navigazione che operano o chiedono di operare nell'ambito delle conferenze marittime di cui alla lettera a);

c) ai caricatori e alle organizzazioni dei caricatori che hanno rispettivamente il loro domicilio o la sede nel territorio dello Stato.

Art. 3.

1. Rispondono ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della Convenzione e del Regolamento CEE, le società costituite in Italia e aventi nel territorio dello Stato la sede principale, che utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea e che inoltre:

a) siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da persone fisiche di cittadinanza italiana;

b) ovvero, se costituite sotto forma di società in nome collettivo o di società in accomandita, abbiano la maggioranza dei soci, compresi gli accomandanti e accomandatari, di cittadinanza italiana e residenti nello Stato.

2. Rispondono inoltre ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della Convenzione e del Regolamento CEE, le imprese individuali che hanno la sede principale nello Stato e i cui titolari sono cittadini italiani e risiedono nello Stato, semprechè utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea.

3. Le compagnie marittime che beneficino del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità economica europea hanno identico trattamento delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane, purchè rispondano ai requisiti di nazionalità di uno degli Stati membri ed il loro effettivo controllo appartenga a persone fisiche domiciliate negli, o con cittadinanza degli, Stati della Comunità economica europea.

Art. 4.

1. Il Ministro della marina mercantile è l'autorità nazionale competente ai sensi della Convenzione e del Regolamento CEE.

2. Il Ministro della marina mercantile, su richiesta della compagnia di navigazione marittima interessata, dichiara con proprio decreto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, se sussistono i requisiti di nazionalità di cui all'articolo 3. La compagnia richiedente deve fornire la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di nazionalità. Il Ministero della marina mercantile può avvalersi della collaborazione di altri Ministeri ed enti pubblici.

Art. 5.

1. Allorchè il negoziato commerciale tra la compagnia richiedente nazionale e il gruppo delle compagnie marittime nazionali conferenziali di linea non si è concluso con un accordo e la conciliazione prevista dal Regolamento CEE non ha avuto esito positivo, nè può essere esperita una procedura arbitrale, su richiesta di una delle compagnie e previa consultazione delle altre compagnie interessate, il Ministro della marina mercantile stabilisce con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, le condizioni di partecipazione alle quote di traffico riservate alle compagnie marittime nazionali nell'ambito della disciplina conferenziale.

2. Ai fini del comma 1, il Ministro della marina mercantile tiene conto dei criteri di cui alla Convenzione e al Regolamento CEE, nonchè:

a) del numero e del tonnellaggio di stazza lorda delle navi di proprietà rispetto al numero e al tonnellaggio di stazza lorda delle navi noleggiate, nonchè della durata del loro impiego nel settore del traffico conferenziale di linea;

b) degli effetti che la partecipazione delle compagnie di navigazione interessate al traffico conferenziale di linea può produrre sui livelli qualitativi e sul grado di efficienza dei servizi di trasporto offerti dalla conferenza, tenuto conto della situazione attuale e delle prospettive di sviluppo del traffico servito.

Art. 6.

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione incaricata di esprimere pareri sulle condizioni di partecipazione alle quote di traffico di cui al comma 1 dell'articolo 5.

2. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due esperti nel settore dei trasporti marittimi;

c) un docente universitario in diritto della navigazione o in diritto internazionale o in materie giuridiche attinenti ai trasporti marittimi;

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero della marina mercantile di livello settimo o superiore.

4. I componenti della Commissione e il segretario durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in annue lire 650.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Per l'esecuzione nello Stato delle raccomandazioni dei conciliatori, aventi forza obbligatoria tra le parti ai sensi della Convenzione, si applica l'articolo 800 del codice di procedura civile.

2. Le condizioni per la dichiarazione di efficacia sono quelle di cui all'articolo 39 della Convenzione.

Art. 8.

1. I diritti derivanti dalla Convenzione e dal Regolamento CEE devono essere esercitati entro due anni, a decorrere dal momento in cui possono essere fatti valere, ovvero, nel caso in cui sia intervenuta la procedura di conciliazione internazionale, entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine previsto per l'accettazione della raccomandazione, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della Convenzione.